



CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Applicazione aliquota IMU su terreni agricoli – anno 2014.
(proposta di deliberazione di G.M. n. 49 del 05.02.2015).**

N. 10

Data 09.02.2015

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di febbraio alle ore 18.15 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (TERRITORIO)	X		16) BRUGALETTA DAVIDE (MSS)		X
2) MIGLIORE VITA (U.D.C.)	X		17) DISCA SEBASTIANA (MSS)	X	
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)	X		18) STEVANATO MAURIZIO (MSS)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (P.D.L.)		X	19) SPADOLA FILIPPO (MSS)	X	
5) LO DESTRO GIUSEPPE (RG. DOMANI)	X		20) LEGGIO GIANLUCA (MSS)	X	
6) MIRABELLA GIORGIO (IDEE per RG)	X		21) ANTOCI FRANCA (MSS)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)	X		22) SCHININA' LUCA (MSS)	X	
8) TRINGALI ANTONIO (MSS)		X	23) FORNARO DARIO (MSS)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (PD)		X	24) DIPASQUALE SALVATORE (MSS)	X	
10) IALACQUA CARMELO (MOV.CITTA')	X		25) LIBERATORE GIOVANNI (MSS)	X	
11) D'ASTA MARIO (P.D.)	X		26) NICITA MANUELA (G.M.)	X	
12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)	X		27) CASTRO MIRELLA (PARTECIPIAMO)		X
13) MORANDO GIANLUCA (MOV. CIV.IB)	X		28) GULINO DARIO (MSS)		X
14) FEDERICO ZAARA (MSS)	X		29) PORSENNNA MAURIZIO (MSS)	X	
15) AGOSTA MASSIMO (MSS)	X		30) SIGONA GIOVANNA (MSS)	X	
PRESENTI	24		ASSENTI	6	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Presidente dott. Giovanni Iacono il quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Vito V. Scalogna dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del X settore dott. Marco Cannata sulla deliberazione di G.M. n. 49 del 05.02.2015

Il Dirigente del X settore
Dott. Marco Cannata

Ragusa, li 05.02.2015

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria dott. Marco Cannata sulla deliberazione di G.M. n. 49 del 05.02.2015

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Marco Cannata

Ragusa, li 05.02.2015

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere favorevole espresso dal Vice Segretario Generale in ordine alla legittimità dal Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiera sulla deliberazione di G.M. n. 49 del 05.02.2015

Ragusa, li 05.02.2015

Il Vice Segretario Generale
Dott. Francesco Lumiera

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione della G.M. n. 49 del 05.02.2015 con la quale ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione dell'atto amministrativo avente per oggetto: "Applicazione aliquota IMU su terreni agricoli – anno 2014;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del X e III Settore, dott. Marco Cannata, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiera in ordine alla legittimità;

Premesso che l'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formalizzazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU costituisce parte integrante quale imposta legata al possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore;

Il comma 703 della legge 147/2013, nel confermare l'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, che ha ripristinato nei confronti dei terreni agricoli il medesimo trattamento previsto ai fini ICI;

L'art. 21, comma 2 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22.07.2014, dispone l'esenzione per i terreni agricoli siti nel Comune di Ragusa, in quanto inserito nell'elenco dei comuni montani di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e, pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014 il Regolamento non tiene conto di tale fattispecie;

Il comma 7, dell'art. 10 del regolamento IUC dispone che " le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata:

Preso atto che in data 28 novembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i ministri delle Politiche Agricole e dell'Interno ha approvato un decreto, pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale, n. 284 del 06.12.2014, in attuazione del D.L. n. 66/2014, modificando i criteri per l'applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli;

Il venir meno dell'esenzione per il Comune di Ragusa dell'esenzione del versamento del tributo ha comportato la riduzione dei trasferimenti statali nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale 2014;

Il su citato decreto ha rideterminato il perimetro di applicazione dell'esenzione IMU, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/1992, sui terreni agricoli situati in aree montane di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993, suddividendo i comuni nelle seguenti tre fasce, determinate sulla base dell'altitudine del centro cittadino, da individuarsi in genere con il posizionamento del Municipio:

- 1) terreni ubicati con altezza minore o uguale a 280 metri, cui non spetta nessuna esenzione;
- 2) terreni situati in comuni con altitudine compresa tra i 281 e 600 metri, che sono esenti solamente nel caso in cui siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, prevedendo peraltro che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione di terreni di terzi in comodato o in affitto agli stessi soggetto;
- 3) terreni agricoli dei comuni localizzati ad una altitudine superiore a 600 metri, che sono completamente esenti;

il comma 692 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), ha precisato che "l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote";

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, che:

- all'art. 1, comma 1 e 2, ridefinisce i criteri di esenzione dell'imposta municipale propria (IMU):
 - " 1) a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dell'imposta municipale propria(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica:
 - a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale Statistica (ISTAT);
 - b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
 - 2) l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli

stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.”

- ai successivi commi 3 e 4, dispone che i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 1, si applicano anche per l'anno 2014 ai terreni per i quali era dovuta “in virtù del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell'Interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014”;

- infine, al comma 5, fissa al 10 febbraio 2015 il termine entro il quale i contribuenti dovranno versare l'imposta complessivamente dovuta per il 2014;

Considerato che sulla base dell'elenco ISTAT, il Comune di Ragusa rientra nella fascia compresa tra 281 e 600 mt., classificandosi come comune “parzialmente montano”;

A fronte di tale classificazione, i contribuenti del Comune troveranno, a decorrere dall'anno 2014, ad essere soggetti per la prima volta al versamento dell'imposta per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4;

Preso atto delle norme sopra richiamate che, a decorrere dall'anno 2014, pongono il Comune di Ragusa fra i comuni soggetti all'imposta comunale propria (IMU) sui terreni agricoli;

Dato atto che, per quanto sopra descritto, il vigente regolamento IUC non disciplina il tributo IMU per i terreni agricoli non avendo fissato per questa fattispecie una specifica aliquota;

Richiamato l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che fissa nello 0,76% l'aliquota base dell'imposta municipale propria;

Dato atto che per i contribuenti del Comune di Ragusa l'imposta comunale propria (IMU) sui terreni agricoli consiste in nuovo tributo stabilito, retroattivamente a decorrere dall'anno 2014, da norme di legge a cui la disciplina regolamentare dovrà uniformarsi non potendo operare modifiche sull'anno 2014, salvo utilizzare a decorrere dall'anno 2015 gli spazi di manovra consentiti dalla legge fra cui, ai sensi dell'art.. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di un valore massimo di 0,3 rispetto all'aliquota base dello 0,76%;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 510 del 19.12.2014 con oggetto “Applicazione aliquota IMU su terreni agricoli - Anno 2014, proposta per il consiglio comunale;

Ritenuto di sostituire la suddetta deliberazione n. 510 del 19.12.2014, così da considerare le successive disposizioni legislative, elencate in premessa, che hanno integrato il quadro normativo in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli;

Udita la relazione dell'assessore al bilancio dott. Stefano Martorana;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 07.02.2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la IV Commissione consiliare “Risorse” ha espresso parere contrario in data 09.02.2015;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/ 91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 15 voti favorevoli e 2 astenuti (cons. D'asta e Iacono) espressi per appello nominale dai 17 consiglieri presenti su 15 votanti come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Schinina, D'Asta, Stevanato, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Tumino, Lo Destro, Mirabella, Marino, Chiavola, Morando, Leggio, Nicita, Castro, Gulino;

DELIBERA

- 1) di prendere atto che, a seguito delle nuove disposizioni di legge richiamate nelle premesse, i contribuenti del Comune di Ragusa non sono più esenti dal versamento dell'imposta comunale propria (IMU) sui terreni agricoli a decorrere dall'anno 2014;
- 2) di dare atto che, non avendo fissato nel Regolamento IUC una specifica aliquota per l'IMU sui terreni agricoli, e non potendo intervenire in modifica dello stesso regolamento e pertanto dell'aliquota in questione, l'aliquota che dovrà essere applicata per l'anno 2014 è pari allo 0,76% quale aliquota base fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;
- 3) di prendere atto delle esenzioni fissate dalla nuova normativa nazionale, alla quale si rinvia, che attualmente sono disciplinate all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 e precisamente:
 - a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale Statistica (ISTAT);
 - b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2) l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1, lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola."
- 4) di prendere atto che, per l'anno 2014, il termine per il pagamento del tributo è fissato dalla normativa nazionale, attualmente fissato al 10 febbraio 2015;
- 5) di dare atto che, nell'ambito di quanto consentito dalle norme di legge, l'Amministrazione comunale intende disciplinare all'interno del regolamento IUC l'imposta comunale propria (IMU) sui terreni agricoli per l'anno 2015, incluso la determinazione della specifica aliquota.

PARTE INTEGRANTE: Parere Revisori dei Conti

All. delib. di G.M. n. 49/2015

FB

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
dott. Giovanni Iacono

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Geom. Antonio Tringali

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Vito V. Scalone

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
17 FEB. 2015 e rimarrà affissa fino al 04 MAR. 2015 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/senza osservazioni

17 FEB. 2015

Ragusa, lì.....

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Giovanni)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17 FEB. 2015 al 04 MAR. 2015.
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, lì.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17 FEB. 2015 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 17 FEB. 2015 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.


IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì.....

Per Copia conforme da scrivere sul versante amministrativo.

17 FEB. 2015

Ragusa, lì.....



IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO AMMINISTRAZIONE C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)

Parte integrante e sostanziale
aggiunta alla delibera consiliare
n. 10 del 09.02.2015



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI RAGUSA

PROT. n° 10205 del 2015



Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Giovanni Iacono

Al dirigente del Settore III

Dott. Marco Cannata

p.c. All'Assessore al Bilancio

Dott. Stefano Martorana

Oggetto: parere del Collegio dei Revisori alla proposta di delibera di G.M. n. 49 del 05/02/2015, avente ad oggetto "Applicazione aliquota IMU su terreni agricoli – anno 2014";

Il Collegio dei Revisori,

Visto la richiesta di parere prot. n° 9841 del 06 febbraio 2015, relativa alla proposta di cui in oggetto;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n°446/1997, in base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate tributarie;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013 n. 147 (finanziaria 2014), con la quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU costituisce parte integrante;

Visto il comma 703 della L. 147/2013 che, nel confermare la disciplina dell'IMU, ha ripristinato nei confronti dei terreni agricoli il medesimo trattamento previsto ai fini ICI;

Visto il comma 7 dell'art. 10 del regolamento comunale sulla IUC che, nel caso di modifiche sopravvenute per effetto di norme statali e regolamentari, ha previsto, in assenza della formale modifica del relativo regolamento comunale, l'applicazione della "normativa sovraordinata";

Visto il D.M. 284 del 28/11/2014, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva stabilito al 16/12/2014 il versamento dell'imposta dovuta per il 2014, ed aveva altresì modificato i criteri per l'applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli montani, suddividendo i Comuni nelle seguenti tre fasce, determinate sulla base dell'altitudine del centro cittadino, da individuarsi in genere con il posizionamento del municipio:

1. terreni ubicati con altezza minore o uguale a 280 metri, cui non spetta nessuna esenzione;
2. terreni situati in Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, che sono esenti solamente nel caso in cui siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, prevedendo peraltro che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione di terreni di terzi in comodato o in affitto agli stessi soggetti;
3. terreni agricoli dei Comuni localizzati ad un'altitudine superiore ai 600 metri, che sono completamente esenti;

Visto il D.L. 185 del 16/12/2014, che aveva prorogato al 26/01/2015 il termine entro cui doveva essere versata l'IMU per l'anno 2014 dei terreni agricoli che, a seguito del D.M. 28/11/2014, erano assoggettati all'imposta;

Visto il D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 che, a seguito delle critiche sollevate sui nuovi criteri del DM 28/11/2014 e dopo che il TAR del Lazio aveva sospeso gli effetti del citato DM, ha rinviato al 10/02/2015 il termine di versamento dell'imposta dovuta per il 2014 ed ha previsto l'esenzione dall'IMU per:

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati come totalmente montani, come riportato nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Considerato che:

- il Comune di Ragusa, sulla base del suddetto elenco ISTAT, rientra nella fascia compresa tra 281 e 600 metri, classificandosi come comune "parzialmente montano";
- l'art. 1, comma 692, della legge n. 190 del 23/12/2014 (finanziaria 2015) ha precisato che: "... Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota base fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201, ... , a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote";
- l'aliquota base dell'imposta IMU, fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201, è pari allo 0,76 per cento;

Preso atto che:

- il Regolamento comunale non ha disciplinato l'IMU per i terreni agricoli e fissato, di conseguenza, specifiche aliquote da tenere in considerazione nell'applicazione della nuova normativa;
- per l'esercizio 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 692 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014), si deve adottare per i terreni agricoli che hanno perso l'esenzione l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

Vista ed esaminata la proposta di delibera di G.M. di cui in oggetto, con la quale viene altresì richiamata l'aliquota base dello 0,76% da applicare ai terreni agricoli in precedenza esentati dall'imposta IMU;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del dirigente del settore III;

Tanto visto e considerato, Il Collegio

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera di G.M. n. 49 del 05/02/2015, avente ad oggetto "Applicazione aliquota IMU su terreni agricoli – anno 2014";

Ragusa, 07/02/2015

Il Collegio dei Revisori

